



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 156/20/CONS

AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ GEI GRUPPO EDIZIONI INTERNAZIONALI S.R.L.

(Programma “AUTOMOTOTV”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 aprile 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante *“Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 130/20/CONS, del 18 marzo 2020, recante “*Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell’Autorità nel periodo di emergenza Covid-19*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 117 che, in modifica dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’articolo 36, comma 3;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1) la società GEI Gruppo Edizioni Internazionali S.r.l., avente sede legale in Vaprio d'Agogna (NO), Strada 229 Km 18 snc, ha presentato in data 31 marzo 2020 (prot. n. 143161), l'istanza, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla diffusione via satellite, del programma televisivo denominato AUTOMOTOTV;

2) l'istanza è stata corredata con la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società GEI Gruppo Edizioni Internazionali S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società GEI Gruppo Edizioni Internazionali S.r.l., avente sede legale in Vaprio d'Agogna (NO), Strada 229 Km 18 snc, è autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato AUTOMOTOTV, alle condizioni e con gli obblighi stabiliti dal Regolamento, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

4. L'Autorità può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve

consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a*), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS.

6. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e non esime il titolare dalla necessità di acquisire le licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'eventuale impianto ed esercizio delle stazioni terrene del collegamento terra-satellite, né dal rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano l'utilizzo di stazioni satellitari.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della proroga intervenuta ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Nicola Sansalone



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 156/20/CONS del 16 aprile 2020**

(omissis)